



**Condizioni di
Assicurazione
Protezione Catastrofi
Naturali Business**

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo



Protezione Catastrofi Naturali Business

Caro Cliente,

Protezione Catastrofi Naturali Business è la polizza assicurativa che protegge la sua attività dai danni ai beni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali previsti dalla normativa in materia di assicurazioni obbligatorie per i rischi catastrofali: sisma, alluvione, esondazione, inondazione, allagamento e frana.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 10) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 11 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 15 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

• **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto: sono degli spazi individuabili con facilità perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.



• **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.



• **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti franchigie e scoperti.



• **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.



• **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di Protezione Catastrofi Naturali Business è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È PROTEZIONE CATASTROFI NATURALI BUSINESS	Pag. 1 di 22
Art. 1.1 Cosa è assicurabile	Pag. 2 di 22
Art. 1.2 Cosa non è assicurabile	Pag. 3 di 22
Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 22
Art. 2.1 Quanto dura la polizza	Pag. 4 di 22
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 4 di 22
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 4 di 22
Art. 4. COME COMUNICARE CON INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	Pag. 4 di 22
Art. 5. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (risoluzione del contratto)	Pag. 4 di 22
Art. 5.1 Recesso in caso di sinistro	Pag. 4 di 22
Art. 5.2 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)	Pag. 4 di 22
Art. 5.3 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta	Pag. 4 di 22
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 5 di 22
Art. 7. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 5 di 22
Art. 8. MODIFICHE DELLA POLIZZA	Pag. 5 di 22
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ESCLUSIONE OFAC	Pag. 6 di 22
Art. 10 ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 6 di 22
Art. 10.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 6 di 22
Art. 10.2 Beni in leasing	Pag. 6 di 22
Art. 10.3 Verifica della soddisfazione del Cliente	Pag. 6 di 22
Art. 10.4 Ispezioni tecniche e documentazione	Pag. 6 di 22
Art. 10.5 Buona fede	Pag. 7 di 22
Art. 10.6 Dolo e colpa grave	Pag. 7 di 22

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 11 CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 8 di 22
Art. 11.1 Terremoto	Pag. 8 di 22
Art. 11.2 Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento	Pag. 8 di 22
Art. 11.3 Frana	Pag. 8 di 22
Art. 11.4 Altre disposizioni relative alla Copertura Base	Pag. 9 di 22
Art. 11.5 Diaria giornaliera per interruzione di attività	Pag. 9 di 22
Art. 11.6 Merci	Pag. 9 di 22
Art. 11.7 Spese accessorie	Pag. 9 di 22
Art. 12 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 10 di 22
Art. 12.1 Esclusioni comuni alle coperture BASE e OPZIONALE	Pag. 10 di 22
Art. 12.2 Esclusioni relative alle singole garanzie della copertura BASE	Pag. 10 di 22
12.2.1 Esclusioni relative alla garanzia Terremoto	Pag. 10 di 22
12.2.2 Esclusioni relative alla garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento	Pag. 11 di 22
12.2.3 Esclusioni relative alla garanzia Frana	Pag. 11 di 22
Art. 12.3 Esclusioni relative alle singole garanzie della copertura OPZIONALE	Pag. 11 di 22
12.3.1 Esclusioni relative alla garanzia Merci	Pag. 11 di 22
12.3.2 Esclusioni relative alla garanzia Diaria giornaliera per interruzione di attività	Pag. 12 di 22
12.3.3 Esclusioni relative alla garanzia Spese accessorie	Pag. 12 di 22

Art. 13	QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA	Pag. 12 di 22
Art. 13.1	Carenza	Pag. 12 di 22
Art. 13.2	Limiti delle garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, Frana	Pag. 12 di 22
Art. 13.3	Limiti delle garanzie aggiuntive Merci, Diaria giornaliera per interruzione di attività e Spese accessorie	Pag. 14 di 22
Art. 14	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 14 di 22

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15.	DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 15 di 22
Art. 15.1	Denuncia e obblighi in caso di sinistro	Pag. 15 di 22
Art. 15.2	Procedura per la valutazione del danno	Pag. 15 di 22
Art. 16	TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 15 di 22
Art. 17	MANDATO DEI PERITI	Pag. 16 di 22
Art. 18	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 16 di 22
Art. 19	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 16 di 22
Art. 20	GESTIONE DEL SINISTRO	Pag. 16 di 22
Art. 20.1	Quantificazione del danno	Pag. 16 di 22
Art. 20.2	Assicurazione parziale (regola proporzionale)	Pag. 18 di 22
Art. 20.3	Deroga alla regola proporzionale	Pag. 18 di 22
Art. 20.4	Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 19 di 22

GLOSSARIO

TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI E DELLE FRANCHIGIE/SCOPERTI (Allegato 1)	Pag. 20 di 22
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 1 di 2
	Pag. 1 di 5

sezione I**NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE****articolo 1. Che tipo di assicurazione è Protezione Catastrofi Naturali Business**

È la soluzione assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce una copertura in caso di danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali accaduti sul territorio nazionale ai beni assicurati relativi all'attività dell'impresa (nel seguito la Contraente), presenti all'interno delle ubicazioni censite nel modulo di polizza.

È possibile assicurare i seguenti beni aziendali: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali identificati nella voce Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio aziendale (art.2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del c.c.) del proprietario oltre all'arredamento e alle merci.

La polizza può essere sottoscritta dal proprietario dei beni o dal semplice utilizzatore degli stessi.

**Da ricordare**

	Contraente (Cliente)	Impresa che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.
	Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza e può non coincidere con il Contraente.
	Beni Assicurati	I terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre all'arredamento e alle merci indicati nel modulo di polizza con la relativa somma assicurata. Possono essere: <ul style="list-style-type: none"> • di proprietà del Contraente • in uso o in locazione all'azienda Contraente • concessi in locazione a terzi • di terzi presso l'azienda Contraente.
	Ubicazioni	I diversi luoghi in cui si trovano i beni assicurati, identificati nel modulo di polizza.
	Fabbricato	L'intera costruzione edile, comprensiva di impianti e di tutti i complementi al servizio del fabbricato stesso nella quale viene svolta l'attività d'impresa.
	Macchinari, attrezzature e arredamento	Sono i beni che si trovano all'interno dei fabbricati assicurati oppure nell'area di pertinenza dell'attività, distinti in impianti, macchinari, arredamento, attrezzature industriali e commerciali. Non sono compresi i veicoli.
	Merci	Materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi, pertinenti l'attività assicurata, prodotti riparati o commercializzati. Non sono considerati Merci i veicoli.
	Terreni	A differenza degli altri beni assicurati, per Terreno si intende la somma assicurata, indicata nel modulo di polizza, che rappresenta l'importo massimo messo a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione a favore del Contraente, per coprire le spese di ripristino dei terreni censiti a seguito di un sinistro.

PROTEZIONE CATASTROFI NATURALI BUSINESS prevede 2 coperture: COPERTURA BASE e COPERTURA OPZIONALE.


La Copertura Base, sempre presente, prevede le seguenti garanzie (non acquistabili in modo separato):

- Terremoto (Sisma)
- Alluvione, inondazione, esondazione e allagamento
- Frana

La Copertura Opzionale prevede le seguenti garanzie (acquistabili in abbinamento alla Copertura Base e anche da sole):

- Diaria giornaliera per interruzione di attività
- Merci
- Spese accessorie

Le garanzie Diaria giornaliera per interruzione di attività e Spese accessorie operano per tutte le ubicazioni assicurate, mentre la garanzia Merci opera solo per le ubicazioni per le quali in polizza sia stata indicata la relativa somma assicurata.



Con PROTEZIONE CATASTROFI NATURALI BUSINESS viene assicurato ciò che costituisce il complesso aziendale presente presso le ubicazioni indicate nel Modulo di polizza.

1.1 Cosa è assicurabile

riferimenti normativi: Legge di Bilancio 2024 (30/12/2023 n.213 e successive integrazioni)



costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato



Sono assicurabili le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e destinatarie dell'obbligo normativo.

Per stabile organizzazione in Italia si intende che vi sia almeno un'ubicazione aziendale con scopi operativi presente sul territorio italiano.

Possono essere assicurate le imprese con un fatturato massimo di € 50.000.000 e con un massimo di 10 ubicazioni.

I beni protetti dalla copertura assicurativa, ubicati in Italia, sono:

- i fabbricati, i macchinari, attrezzi e arredamento presenti presso le ubicazioni assicurate, compresi quelli che per propria natura o destinazione possono trovarsi all'aperto, purché presenti all'interno del sito aziendale assicurato, per un valore complessivo inferiore o uguale a € 30.000.000 (incluso il valore dei terreni).
- le merci per un valore complessivo inferiore o uguale a € 15.000.000
- i terreni, limitatamente al loro costo di ripristino, per un importo massimo di € 50.000.

Per ogni ubicazione soggetta all'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali deve essere assicurato almeno un bene mentre non è possibile assicurare solo il bene terreno per tutte le ubicazioni.

1.2. Cosa non è assicurabile

Non sono assicurabili le imprese:



- con un fatturato superiore a € 50.000.000
- che abbiano fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, e terreni presenti presso le ubicazioni assicurate per un valore complessivo superiore a € 30.000.000
- i cui fabbricati siano realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui
- i cui fabbricati non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, compresi gli obblighi di manutenzione o per i quali sia vietato l'utilizzo (anche solo temporaneo) per effetto di provvedimenti delle Autorità competenti

Non sono inoltre assicurabili gli Enti pubblici e le società partecipate da Enti pubblici.

La garanzia aggiuntiva Merci non è sottoscrivibile per le imprese che abbiano merci presenti presso le ubicazioni assicurate per un valore complessivo superiore a € 15.000.000.

Le garanzie aggiuntive Merci, Diaria giornaliera per interruzione di attività e Spese accessorie non possono essere acquistate dalle aziende identificate con i seguenti codici ATECO:

CODICI ATECO	ATTIVITÀ
191	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19201	Raffinazione di petrolio
19202	Fabbricazione di derivati del petrolio
19203	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19209	Fabbricazione di altri prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
212001	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
3511	Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili
3512	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
3513	Trasmissione di energia elettrica
3514	Distribuzione di energia elettrica
3516	Stoccaggio di energia elettrica
3521	Produzione di gas
3522	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
3811	Raccolta di rifiuti non pericolosi
3812	Raccolta di rifiuti pericolosi
38211	Smantellamento di carcasse
3822	Recupero di energia
3823	Altre attività di recupero dei rifiuti
3831	Incenerimento senza recupero di energia
3832	Conferimento in discarica o stoccaggio permanente
3833	Altre attività di smaltimento dei rifiuti
390001	Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici
46184	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di autoveicoli, altri autoveicoli e motocicli
467	Commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori
478	Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori
479221	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda mano
479231	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli, esclusi articoli di seconda mano
479233	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di motocicli, parti e accessori di motocicli, esclusi articoli di seconda mano
9532	Riparazione e manutenzione di motocicli

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

2.1 Quanto dura la polizza

La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

2.2 Quando cominciano e quando iniscono le coperture



Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio sia stato pagato. Diversamente, cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il Contraente può pagare il premio con addebito sul conto corrente aperto presso una filiale di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione da Intesa Sanpaolo o da Intesa Sanpaolo Protezione.

L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento (quietanza).

articolo 4. Come comunicare con Intesa Sanpaolo Protezione

Le comunicazioni inviate dal Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione devono avvenire con una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. -
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente.

articolo 5. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

5.1 Recesso in caso di sinistro

Intesa Sanpaolo Protezione e il Contraente possono recedere dal contratto, solo per le garanzie previste dalla copertura opzionale scelta in fase in sottoscrizione della polizza, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione. Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo del premio pagato e non goduto inerente le sole garanzie previste dalla copertura opzionale, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di scadenza della polizza. Eventuali premi incassati dopo l'esercizio del recesso vengono restituiti al lordo delle imposte.

5.2 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)

Intesa Sanpaolo Protezione annulla il contratto, inviandone comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso, alla decorrenza, non aveva i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2 Cosa non è assicurabile.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accreditamento del premio, Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte.

5.3 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta

Intesa Sanpaolo Protezione recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso ha perso i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2 Cosa non è assicurabile.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accreditamento del premio, Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza della polizza.

articolo 6. Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

La legge prevede che tutte le controversie relative alla formazione o al contenuto del contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di conciliazione: la Negoziazione assistita, la Mediazione e l'Arbitro Assicurativo. Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.intesasanpaoloprotezione.com o al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo).

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il foro competente per le controversie sulla formazione o sul contenuto del contratto è:

- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
- quello della sede in cui svolgono l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.

Se nascono controversie sull'ammontare del danno, il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'articolo 15.2 Procedura per la valutazione del danno.

articolo 7. Dichiarazioni inesatte o reticenti

Intesa Sanpaolo Protezione presta le coperture assicurative sulla base delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Tali circostanze vengono dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni contengono informazioni inesatte o incomplete, Intesa Sanpaolo Protezione può essere indotta a sottovalutare il rischio che, viceversa, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ma con un premio più elevato. Se il Contraente rilascia tali dichiarazioni inesatte o incomplete con dolo o colpa grave, Intesa Sanpaolo Protezione può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere il recesso della polizza.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave e il rischio valutato sulla base delle nuove e corrette circostanze risulta comunque assicurabile, Intesa Sanpaolo Protezione può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

articolo 8. Modifiche della polizza

In caso di circostanze che modifichino gli elementi del rischio assicurato (diminuzione o aggravamento del rischio), il Contraente deve darne tempestiva comunicazione scritta a Intesa Sanpaolo Protezione oppure comunicarlo presso la filiale in cui ha sottoscritto la polizza.

Intesa Sanpaolo Protezione si impegna a sostituire la polizza in base alle nuove esigenze del Contraente, ferma restando la facoltà di recedere:

- in caso di diminuzione del rischio, entro 60 giorni dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione
- in caso di aggravamento del rischio, entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Se, a seguito della comunicazione della richiesta di modifica, emerge che:

- il rischio al momento della sottoscrizione non era assumibile, Intesa Sanpaolo Protezione può recedere dal contratto. Il recesso ha effetto immediato.
- l'aggravamento del rischio è tale che sarebbe stato richiesto un premio maggiore, Intesa Sanpaolo Protezione può recedere dalle sole garanzie previste dalla Copertura Opzionale. Il recesso ha effetto dopo 15 giorni dalla comunicazione.

Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di scadenza della polizza.





riferimenti normativi: articoli 1918 e 2558 Codice Civile

La modifica del rischio non nota o non accettata da Intesa Sanpaolo Protezione nonché la mancata comunicazione di qualsiasi circostanza che modifichi uno o più elementi del rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo. In ogni caso, il Contraente deve informare il prima possibile Intesa Sanpaolo Protezione in caso di:

- cessione o trasformazione societaria dell'impresa Contraente
- modifica dell'attività dichiarata al momento della sottoscrizione (codice ATECO)
- spostamento della sede legale
- modifica delle ubicazioni di rischio soggette ad obbligo assicurativo.

articolo 9. Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di Organizzazioni Internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

Intesa Sanpaolo Protezione non è tenuta a prestare copertura né è tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la espongono a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

articolo 10. Altre norme in generale

10.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente e Intesa Sanpaolo Protezione possono esercitare azioni e diritti che derivano dalla polizza.

L'Assicurato deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte di Intesa Sanpaolo Protezione.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'indennizzo sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dalla polizza può essere pagato soltanto al titolare del bene assicurato o al Contraente solo con il consenso dei titolari stessi.

10.2 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nella polizza solo se non sono assicurati già con altra polizza ad essi dedicata.

Cosa è il leasing

Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale l'utilizzatore può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene.

10.3 Verifica della soddisfazione del Cliente

Intesa Sanpaolo Protezione può proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

10.4 Ispezioni tecniche e documentazione

Intesa Sanpaolo Protezione ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



10.5 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze aggravanti il rischio rese dall'Assicurato o dal Contraente all'atto della stipula del contratto o durante il periodo assicurativo, non comportano la perdita del diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede e sempreché non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ma riguardino mutamenti episodici o transitori.

Intesa Sanpaolo Protezione ha diritto di richiedere la differenza di premio che corrisponde al maggior rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.



10.6 Dolo e colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

In caso di Assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

sezione II**NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE****articolo 11. Che cosa è assicurato**

NON DIMENTICHI
di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 12 e 13)

COPERTURA BASE

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e sono direttamente causati dall'evento

La copertura opera per singolo evento, entro le relative somme assicurate e nei limiti indicati in polizza, per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

- Terremoto (sisma)
- Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento
- Frana

11.1 Terremoto

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti causati da terremoto ai beni assicurati purché questi si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dai terremoti nei provvedimenti delle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

11.2 Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Si intendono ricompresi inoltre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, diversi dai terreni, da allagamento, inteso come un rapido accumulo di acqua in un luogo chiuso di norma asciutto a seguito di formazione di ruscelli o di accumuli di acqua esterna conseguente a di un evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

11.3 Frana

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

da sapere: la fuoriuscita di acqua da un alveo può comportare il trasporto di materiali diversi quali ad esempio fango, detriti, tronchi d'albero, che a loro volta amplificano il danno ai beni assicurati

reti di drenaggio artificiale: si intende il complesso di opere, realizzate con il fine di raccogliere, convogliare e smaltire le acque meteoriche e le cosiddette acque nere (cioè quelle di rifiuto delle attività civili e industriali)

da sapere: sono ricomprese anche le cosiddette "bombe d'acqua" ossia gli effetti di precipitazioni atmosferiche avvenute in un breve lasso temporale che causano allagamento per l'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua meteorica

riferimenti normativi: articolo 1914
del Codice Civile

11.4 Altre disposizioni relative alla Copertura Base

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati conseguenti ad azioni imposte per ordine delle Autorità oppure provocati dall'Assicurato, dal Contraente o da terzi al solo scopo di impedirne il verificarsi o limitarne l'entità in relazione agli eventi indennizzabili.

COPERTURA OPZIONALE

Se acquistata la Copertura Base, il Contraente può acquistare una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

- Diaria giornaliera per interruzione di attività
- Merci
- Spese accessorie

Le garanzie aggiuntive Diaria giornaliera per interruzione di attività e Spese accessorie operano su tutte le ubicazioni di rischio elencate nel Modulo di polizza, mentre la garanzia aggiuntiva Merci opera solo per le ubicazioni per le quali sia stata indicata nel Modulo di polizza la relativa somma assicurata.

11.5 Diaria giornaliera per interruzione di attività

A parziale deroga di quanto previsto alla esclusione I) di cui all'art. 12.1, Intesa Sanpaolo Protezione paga le perdite di profitto che possono derivare al Contraente dall'interruzione totale o parziale dell'attività, causate da un evento indennizzabile che colpisca i beni assicurati.

Il periodo di indennizzo è quello durante il quale l'attività risulti ridotta in modo totale o parziale, calcolato dalla data del sinistro finché dura l'inattività e fino a un massimo di 90 giorni.

Tale periodo non cambia se, dopo la data del sinistro, la polizza scade o la garanzia cessa a seguito della richiesta di recesso da parte di Intesa Sanpaolo Protezione.

L'indennizzo pagabile è determinato sulla base della diaria scelta dal Contraente e indicata nel modulo di polizza per ogni giorno di inattività totale dell'esercizio. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, tale diaria si intende ridotta in proporzione alla riduzione dell'attività.

La garanzia non opera nei casi di cessazione di attività del Contraente, di vendita, di fallimento o di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o concordato preventivo o di messa in liquidazione dell'impresa.

11.6 Merci

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti causati alle merci, anche di terzi, dagli eventi previsti dalla copertura base (Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, Frana).

11.7 Spese accessorie

In caso di sinistro indennizzabile, Intesa Sanpaolo Protezione paga le spese per:

- a) **demolizione, smaltimento, sgombero** e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica di cui l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" ai cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modifiche, fino alla concorrenza del 10% di quanto nel complesso dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modifiche
- b) **trasloco e ricollocamento del contenuto** per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- c) **perizie**, come previsto all'articolo 15.2 Procedura per la valutazione del danno
- d) **riprogettazione del fabbricato**, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o Autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore

articolo 12. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni che valgono per tutte le coperture e le esclusioni previste per singola copertura.

12.1 Esclusioni comuni alle coperture BASE e OPZIONALE

La polizza non comprende i danni:

- a) che siano conseguenza diretta o indiretta dell'azione umana o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi oggetto della presente Polizza
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, occupazione militare, invasione
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti dalla presente Polizza
- d) di furto o di smarrimento dei beni/enti assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione
- e) avvenuti come conseguenza degli eventi assicurati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
- f) da confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità
- g) da epidemie o pandemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dal Ministero della Salute
- h) da smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati
- i) causati ai fabbricati che, ai sensi della pertinente normativa di rango primario e regolamentare, siano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto dopo la data di costruzione
- j) causati ai fabbricati che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità
- k) causati ai fabbricati e al loro contenuto che al momento del sinistro si trovino in costruzione, in allestimento o in fase di ristrutturazione che abbia comportato la sospensione dell'attività stessa o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- l) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La polizza non comprende i danni causati da o dovuti a:

- a) campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radiotelevisivo o di telefonia fissa o mobile o di campi di energia relativi a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia
- b) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- c) ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari
- d) difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza

Non sono inoltre comprese le spese di decontaminazione, bonifica e risanamento dei beni assicurati, delle acque, dell'aria e del terreno.

12.2 Esclusioni relative alle singole garanzie della copertura BASE

12.2.1 Esclusioni relative alla garanzia Terremoto

Sono esclusi i danni causati o derivati da:

- a) eruzione vulcanica
- b) bradisismo
- c) subsidenza
- d) valanga e slavina
- e) marea, mareggiata, maremoto
- f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione



- g) penetrazioni di acqua marina
- h) variazione della falda freatica
- i) frana, solo se derivante da errori di progettazione o costruzione in difformità di progetto purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
- j) cedimento o smottamento del terreno
- k) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra

12.2.2 Esclusioni relative alla garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento

Sono esclusi i danni causati o derivati da:

- a) eruzione vulcanica
 - b) bradisismo
 - c) subsidenza
 - d) valanga e slavina
 - e) marea, mareggiata, maremoto
 - f) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, salvo che siano conseguenza diretta dell'evento coperto dalla presente garanzia
 - g) penetrazioni di acqua marina
 - h) variazione della falda freatica
 - i) frana, solo se derivante da errori di progettazione o costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori
 - j) cedimento o smottamento del terreno
 - k) da traboccamiento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione o esondazione
 - l) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
 - m) avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dal vento o dalla grandine al tetto, alle pareti o ai serramenti
 - n) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti o tubazioni
- Sono sempre esclusi i danni da allagamento:
- o) ai beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti o nelle tettoie
 - p) ai terreni.

12.2.3 Esclusioni relative alla garanzia Frana

Sono esclusi i danni causati o derivati da:

- a) eruzione vulcanica
- b) bradisismo
- c) subsidenza
- d) valanga e slavina
- e) marea, mareggiata, maremoto
- f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- g) penetrazioni di acqua marina
- h) variazione della falda freatica
- i) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra
- j) frane dovute ad errori di progettazione o costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori

12.3 Esclusioni relative alle singole garanzie della copertura OPZIONALE

12.3.1 Esclusioni relative alla garanzia Merci

In aggiunta alle esclusioni previste per le garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, Frana, la garanzia Merci non comprende i danni:

- a) a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie
- b) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- c) ai veicoli

da sapere: per movimento, scivolamento o distacco graduale si intendono eventi franosi che avvengono in un lasso di tempo prolungato tale per cui è prevedibile il verificarsi del sinistro.

Ad esempio, eventi franosi che avvengono in aree a rischio identificate dalle autorità locali conosciuti e monitorati



d) alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

12.3.2 Esclusioni relative alla garanzia Diaria giornaliera per interruzione di attività

La garanzia non opera quando l'interruzione di esercizio è causata da:

- e) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
- f) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali statali o altre norme di legge, scioperi che impediscono o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra anche non dichiarata
- g) mancata disponibilità da parte del Contraente o dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività
- h) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti

Inoltre, la garanzia non opera se l'attività interrotta non viene ripresa.

12.3.3 Esclusioni relative alla garanzia Spese accessorie

La garanzia non opera per le spese di:

- i) demolizione e sgombero di materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni
- j) estrazione di contaminanti dalle macerie, dal terreno o dalle acque
- k) rimozione, risanamento o rimpiazzo del terreno o delle acque contaminate
- l) rimozione o trasporto di qualsiasi bene o macerie contaminati in località di immagazzinaggio.

articolo 13. Quali sono i limiti di copertura

13.1 Carenza

Tutte le garanzie sono efficaci dal 21° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza (carenza).

Il periodo di carenza non opera se il Contraente acquista una delle garanzie previste dalle due coperture (BASE e OPZIONALE) in sostituzione di una precedente per lo stesso rischio, la medesima somma assicurata e la medesima garanzia, senza interruzione di copertura.

Se le somme assicurate sono maggiori o le garanzie sono più ampie, la carenza di 21 giorni si applica solo alla maggiore copertura della nuova polizza.

Il Contraente deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per provare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

COPERTURA BASE

13.2 Limiti delle garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, Frana

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni a fabbricato, macchinari, attrezzature e arredamento, causati dagli eventi previsti dalla copertura BASE con i seguenti limiti:

- 100% delle somme assicurate per i singoli beni per anno assicurativo in caso di somma assicurata complessiva fino a € 1.000.000
- 70% delle somme assicurate per i singoli beni per anno assicurativo in caso di somma assicurata complessiva maggiore di € 1.000.000

a seconda del valore indicato nel relativo Modulo di Polizza.

Per somma assicurata complessiva si intende la sommatoria del valore dei beni Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e Terreni di tutte le ubicazioni di polizza assicurate.





Per i terreni il limite massimo di indennizzo previsto è pari al 100% della somma assicurata. La copertura BASE opera, per le singole garanzie previste, previa applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile.

Tale scoperto viene ridotto al 10% se, a seguito di sinistri causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, risulta che il Contraente o l'Assicurato ha installato misure preventive quali barriere o paratie anti-allagamento a protezione di tutte le aperture carrabili del fabbricato colpito da sinistro.

Inoltre, se nel fabbricato colpito dal sinistro sono presenti piani interrati o seminterrati, per la riduzione dello scoperto è necessario che siano installati anche impianti automatici di aspirazione delle acque posti a protezione degli stessi piani. Tali misure preventive devono essere in funzione alla data del sinistro, realizzate nel rispetto delle normative vigenti, progettate in modo adeguato, dimensionate e sottoposte alla necessaria manutenzione da parte di installatori qualificati.

Facciamo chiarezza

Intesa Sanpaolo Protezione riconosce una riduzione dello scoperto dal 15% al 10% in caso di danno indennizzabile a chi adotta comportamenti virtuosi di adattamento al cambiamento climatico tramite l'uso di misure preventive.



Esempio n° 1

Danno indennizzabile INFERIORE all'importo massimo di indennizzo e applicazione dello scoperto

Somma assicurata complessiva superiore ad € 1.000.000	
Somma assicurata del bene colpito da sinistro	200.000 euro
Limite d'indennizzo (70% della somma assicurata):	140.000 euro
Danno indennizzabile (inferiore al limite di indennizzo)	80.000 euro
Scoperto (15% del danno indennizzabile):	12.000 euro
Importo del danno indennizzabile – scoperto:	68.000 euro (80.000 - 12.000)
Indennizzo (limite di indennizzo superiore all'importo della liquidazione)	68.000 euro

Esempio n°2

Danno indennizzabile SUPERIORE all'importo massimo di indennizzo e applicazione dello scoperto

Somma assicurata complessiva superiore ad € 1.000.000	
Somma assicurata del bene colpito da sinistro	200.000 euro
Limite d'indennizzo (70% della somma assicurata):	140.000 euro
Danno indennizzabile (superiore al limite di indennizzo):	180.000 euro
Scoperto (15% del danno indennizzabile):	27.000 euro
Importo del danno indennizzabile – scoperto:	153.000 euro (180.000 - 27.000)
Indennizzo (limite di indennizzo inferiore all'importo della liquidazione)	140.000 euro

Esempio n°3

Danno indennizzabile SUPERIORE all'importo massimo di indennizzo in presenza di misure preventive

Somma assicurata complessiva superiore ad € 1.000.000	
Somma assicurata del bene colpito da sinistro	200.000 euro
Limite d'indennizzo (70% della somma assicurata):	140.000 euro
Danno indennizzabile (inferiore al limite di indennizzo):	100.000 euro
Scoperto (15% del danno indennizzabile):	15.000 euro
Scoperto ridotto per presenza misure preventive	10.000 euro
Importo del danno indennizzabile – scoperto:	
a) senza misure preventive	85.000 euro (100.000 - 15.000)
b) in presenza di misure preventive	90.000 euro (100.000 - 10.000)

13.3 Limiti delle garanzie aggiuntive Merci, Diaria giornaliera per interruzione di attività e Spese accessorie

Merci

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni alle merci con i seguenti limiti di indennizzo:

- 100% delle somme assicurate per i singoli beni per anno assicurativo in caso di somma assicurata complessiva fino a € 1.000.000
- 70% delle somme assicurate per i singoli beni per anno assicurativo in caso di somma assicurata complessiva maggiore di € 1.000.000 a seconda del valore indicato nel Modulo di Polizza.

Per somma assicurata complessiva si intende la sommatoria del valore dei beni Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e Terreni di tutte le ubicazioni di polizza assicurate.

La garanzia opera previa applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile. Tale scoperto viene ridotto al 10% se, a seguito di sinistri causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, risulta che il Contraente o l'Assicurato ha installato misure preventive quali barriere o paratie anti-allagamento a protezione di tutte le aperture carrabili del fabbricato colpito da sinistro.

Inoltre, se nel fabbricato colpito dal sinistro sono presenti piani interrati o seminterrati, per la riduzione dello scoperto è necessario che siano installati anche impianti automatici di aspirazione delle acque posti a protezione degli stessi piani.

Tali misure preventive devono essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti, progettate in modo adeguato e dimensionate e sottoposte alla necessaria manutenzione da parte di installatori qualificati nonché in funzione alla data del sinistro.

Diaria giornaliera per interruzione di attività

Il limite massimo di inattività indennizzabile è pari a 90 giorni.

La garanzia non opera per i primi 7 giorni di inattività totale.

Spese Accessorie

Le spese accessorie vengono riconosciute in ragione dei seguenti limiti di indennizzo per singola ubicazione e per anno assicurativo, in base al fatturato annuo lordo dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione:

Spese accessorie	Fatturato annuo lordo € 0 – € 2.500.000	Fatturato annuo lordo € 2.500.001 - € 10.000.000	Fatturato annuo lordo € 10.000.001 - € 50.000.000
Demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 300.000
Trasloco e ricollocamento	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000
Perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000
Riprogettazione del fabbricato	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 35.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000

articolo 14. Dove valgono le coperture

Tutte le coperture operano solo per i danni che si verifichino in Italia.

sezione III**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI****articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno****15.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro**

Per tutte le garanzie il Contraente deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:

- contattando il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00
- per iscritto tramite:
 - email: all'indirizzo sincorporate@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)
 - raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri – Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
- fax: al numero 011.093.1062
- consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per la denuncia del sinistro, è possibile utilizzare il modulo disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com

Importante da ricordare!

Per una corretta valutazione del sinistro e dei relativi danni è necessario mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti incaricati ogni documento, fotografia e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito, salvo diversa indicazione di Intesa Sanpaolo Protezione.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

**15.2 Procedura per la valutazione del danno**

In caso di sinistro, l'ammontare del danno è concordato da Intesa Sanpaolo Protezione o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata oppure, su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto dal quale risultino le motivazioni e le ragioni del disaccordo stesso

In questo caso, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

articolo 16. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Dopo questo periodo Intesa Sanpaolo Protezione deve corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale.

articolo 17. Mandato dei periti

In caso di sinistro, i periti devono:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dalla polizza e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che abbiano aggravato il rischio
- verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 18. Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera, con dolo, l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

articolo 19. Assicurazione presso diversi assicuratori



obbligo solidale: stabilisce che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, cioè: il soggetto creditore può pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo o il risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'articolo 1910 del Codice Civile.

Per tutte le garanzie, ciascuna Compagnia paga soltanto la propria quota calcolata in modo autonomo secondo il proprio contratto.

Intesa Sanpaolo Protezione che ha pagato ha diritto di regresso nei confronti delle altre per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se una Compagnia è insolvente, la sua quota viene ripartita fra le altre.

È comunque escluso ogni obbligo solidale con le altre Compagnie.

articolo 20. Gestione del sinistro

La polizza viene prestata a Valore Intero ossia con l'applicazione della regola proporzionale in base alla quale l'indennizzo viene ridotto in proporzione quando il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro. Solo per i terreni, la polizza viene prestata nella forma a primo rischio assoluto e viene indennizzato il costo di ripristino come sotto specificato.

20.1. Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Fabbricato (stima con criterio di valore a nuovo)**

Premesso che la somma assicurata per il fabbricato ne rappresenta il "valore di ricostruzione", ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, la liquidazione del sinistro viene determinata come di seguito descritta. Sono pagate le spese:

- per il ripristino delle parti danneggiate, in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto, in caso di danno totale.

Il pagamento dell'indennizzo è pari al valore del fabbricato distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima per le spese per il ripristino o la ricostruzione del fabbricato un degrado stabilito in base alla vetustà, lo stato

da sapere: "a primo rischio assoluto" è la forma assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile



di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

Inoltre, Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa anche al Contraente o all'Assicurato la somma restante per raggiungere l'indennità a nuovo (cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro) solo se la ricostruzione o la riparazione vengono ultimate entro 24 mesi dalla data dell'accordo di liquidazione o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione.

Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

b) Macchinari, attrezzature e arredamento (stima con criterio di valore a nuovo)

Premesso che la somma assicurata per Macchinari, attrezzature e arredamento rappresenta il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, offerti sul mercato, la liquidazione del sinistro viene determinata come di seguito descritta

Sono pagate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

- a) per quei beni che abbiano più di 15 anni
- b) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che abbiano più di 3 anni
- c) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili

c) Merci

La liquidazione del sinistro viene calcolata:

- per le merci non ancora vendute si procede con la stima con criterio del valore al momento del sinistro: si calcola il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
- Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti.
- per le merci già vendute e in attesa di consegna si stima con il criterio del prezzo di vendita (selling price): se non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con merci equivalenti integre, Intesa Sanpaolo Protezione paga il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato

ci) Terreni

La somma assicurata è stabilita in maniera proporzionale alla superficie del terreno dichiarata dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto e si riferisce al solo costo di ripristino alle condizioni antecedenti il sinistro.

Pertanto, Intesa Sanpaolo Protezione indennizza il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

cii) Diaria giornaliera per interruzione di attività

La liquidazione del sinistro viene calcolata come segue:

1. viene accertato il numero di giorni consecutivi che si rendono necessari per ripristinare la normale attività dell'esercizio, senza considerare eventuali cause esterne che ne impediscono o ritardino tale ripristino
2. viene accertato il numero di giorni di inattività totale per i quali la diaria giornaliera è dovuta per intero
3. viene accertato il numero di giorni di inattività parziale per i quali la diaria giornaliera è ridotta in proporzione alla parziale attività.





Dall'importo liquidabile ottenuto dal prodotto tra i giorni di inattività (totale o parziale) e la quota di diaria stabilita per singolo giorno viene dedotto l'importo pari a 7 giorni di inattività totale (franchigia).

Inoltre, in caso di sinistro, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trova precisa assegnazione in uno dei beni assicurati oppure se tale assegnazione risulta dubbia o controversa, il valore della cosa o dell'oggetto viene attribuito alla somma assicurata relativa ai Macchinari, attrezzature e arredamento.

riferimenti normativi: art. 1907
Codice Civile

20.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se, al momento del sinistro, risulta che il valore del bene è maggiore della propria somma assicurata, Intesa Sanpaolo Protezione paga l'importo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore del bene accertato al momento del sinistro.

20.3 Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto previsto al punto precedente, non si applica la regola proporzionale se il valore dei beni accertato al momento del sinistro risulta inferiore alla somma assicurata maggiorata del 10% (cd. tolleranza).

Se il valore dei beni accertato al momento del sinistro è maggiore, l'indennizzo è ridotto secondo il rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 10% e il valore dei beni accertato al momento del sinistro.

Esempio n. 1

Danno parziale - Valore assicurato inferiore al valore del bene al momento del sinistro e oltre la tolleranza

Valore del bene al momento del sinistro:	130.000 euro
Somma Assicurata	100.000 euro
Tolleranza	10.000 euro
Danno	5.000 euro
Indennizzo calcolato:	$5.000 \times 110.000 / 130.000 = 4.230,76$ euro
Importo liquidato:	4.230,76 euro

Esempio n. 2

Danno parziale - Valore assicurato inferiore al valore del bene al momento del sinistro ma entro la tolleranza

Valore del bene al momento del sinistro:	105.000 euro
Somma Assicurata	100.000 euro
Tolleranza	10.000 euro
Danno	5.000 euro
Indennizzo calcolato:	$5.000 \times 110.000 / 105.000 = 5.238,095$ euro
Importo liquidato:	5.000 euro

L'importo liquidato non può mai essere superiore al danno accertato

Esempio n. 3

Danno totale - Valore assicurato superiore al valore del bene al momento del sinistro

Valore del bene al momento del sinistro:	90.000 euro
Somma Assicurata	100.000 euro
Tolleranza	10.000 euro
Danno	90.000 euro
Indennizzo calcolato:	$90.000 \times 110.000 / 90.000 = 110.000$ euro
Importo liquidato:	90.000 euro

L'importo liquidato non può mai essere superiore al danno accertato

20.4 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, il Contraente può richiedere un acconto del 50% dell'indennizzo presumibile se il danno accertato da Intesa Sanpaolo Protezione è superiore a 100.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. Intesa Sanpaolo Protezione paga l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e fino ad un massimo di 500.000 euro.

Nel caso in cui i beni colpiti dall'evento siano situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale in base all'articolo 2 della Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, il Contraente può chiedere l'immediata liquidazione fino al massimo del 30% del danno indennizzabile nel suo complesso, purchè sussistano le condizioni previste per la procedura di liquidazione anticipata del danno disciplinata all'art. 23 della stessa Legge e non vi siano contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

riferimenti normativi: Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 Marzo 2025 n. 40

GLOSSARIO

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua accumulata in un luogo chiuso di norma asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumuli di acqua esterna a seguito di evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza. Può coincidere con il Contraente.

BENI ASSICURATI

I fabbricati, i macchinari, le attrezzature, le merci e i terreni identificati in ciascuna delle diverse ubicazioni censite.

BRADISIMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CONTRAENTE

L'impresa che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione e si impegna a versare il premio. Può coincidere con l'Assicurato.

DANNO INDENNIZZABILE

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza tenere conto di franchigie e scoperti né di limiti e sottolimiti di indennizzo se previsti.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (per es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di indennizzo o risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la franchigia al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto-estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. in caso di sinistro.

IVASS

L'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo per una sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

Sono i beni che si trovano all'interno dei fabbricati assicurati dell'impresa Contraente oppure nell'area di pertinenza dell'attività assicurata, distinti in:

- a) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto attivo allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli
- b) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
- c) arredamento: complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo dei locali, quali, ad esempio, oggetti d'arte, lampade, tende, tappeti e quadri
- d) mobilio: inteso come l'insieme dei mobili presenti in modo stabile nei locali, quali, a esempio, scrivanie, scaffali, espositori, armadi

MERCI

Materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi, pertinenti l'attività assicurata, prodotti riparati o commercializzati. Non sono considerate Merci i veicoli.

MODULO DI POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici della Contraente, le garanzie acquistate, le somme assicurate, le ubicazioni, i massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

PREMIO

La somma dovuta dalla Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione in base alla quale Intesa Sanpaolo Protezione risponde dei danni entro la somma assicurata, a prescindere dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

REGOLA PROPORZIONALE

Criterio secondo il quale Intesa Sanpaolo Protezione, in caso di sinistro, riduce in proporzione l'indennizzo quando il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro, come previsto all'articolo 1907 del Codice Civile.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.

SCOPERTO

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Se sono previsti importi massimi di indennizzo, l'importo da pagare viene calcolato sottraendo lo scoperto al danno indennizzabile prima di determinare il limite di indennizzo.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la copertura.

SOMMA ASSICURATA

L'importo che rappresenta il massimo esborso di Intesa Sanpaolo Protezione in relazione alla garanzie prestate.

SUBSIDENZA

Rapido e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

TERREMOTO (SISMA)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

TERRENI

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

UBICAZIONI

I diversi luoghi in cui si trovano i beni assicurati, identificati nel modulo di polizza.

VALANGA (SLAVINA)

Massa nevosa che si stacca in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle e aumentando di volume durante il percorso. Non sono considerate valanghe quelle causate da terremoti o maremoti.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto, macchinari e attrezzature con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI E DELLE FRANCHIGIE/SCOPERTI (Allegato 1)

GARANZIE		Limiti di Indennizzo per singola somma assicurata		Scoperto / Franchigia per sinistro
COPERTURA "BASE"	Terremoto	Fabbricato	70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
			100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
		Macchinari, attrezzi e arredamento	70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
			100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
	Alluvione, inondazione, esondazione e allagamento	Terreni	100% della somma assicurata	Scoperto 15%
		Fabbricato	70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
			100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
		Macchinari, attrezzi e arredamento	70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
			100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
		Terreni (escluso allagamento)	100% della somma assicurata	Scoperto 15%
			70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
Frana	Fabbricato	Terreni	100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
			70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
		Macchinari, attrezzi e arredamento	100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000
			70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000
		Terreni	100% della somma assicurata	Scoperto 15%
			70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000

COPERTURA "OPZIONALE"	GARANZIES	Limiti di Indennizzo per singola somma assicurata		Scoperto / Franchigia per sinistro	
		70% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza superiore ad € 1.000.000		
Merci		100% della somma assicurata	somma assicurata complessiva* di polizza inferiore ad € 1.000.000	Scoperto 15%	
Diaria giornaliera per interruzione di attività		90 giorni		Franchigia: 7gg	
Spese accessorie		Vedi prospetto seguente "Limiti di indennizzo per Spese Accessorie"		Non previsto	

***somma assicurata complessiva:** sommatoria dei beni Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e terreni di tutte le ubicazioni di polizza assicurate

PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO PER SPESE ACCESSORIE

Spese accessorie	Fatturato annuo lordo € 0 – 2.500.000	Fatturato annuo lordo € 2.500.000 – 10.000.000	Fatturato annuo lordo € 10.000.000 – 50.000.000
	Vedi art. 13.3 delle Condizioni di Assicurazione		
Demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 300.000
Trasloco e ricalcolamento	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000
Perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000
Riprogettazione del fabbricato	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 35.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000

ai sensi dell'art. 13 e 14
del Regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.
comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com
www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

Informazioni tecniche relative
al veicolo, attestato di rischio,
verifica della copertura
assicurativa, etc

- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) Legittimo interesse (art. 6.1
lettera f) del GDPR)

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc..), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

G.U. Unione Europea L 195/5
del 27.7.2010

- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personalni da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28